



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI (ART. 1 DEL D.L. N. 193/2016 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 225/2016)

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio	Sindaco	Presente
Carli Michele	Vice Sindaco	Presente
Xausa Rudy	Consigliere	Presente
Lazzaretti Antonio	Consigliere	Presente
Lazzaretti Walter	Consigliere	Presente
Pavan Aldo	Consigliere	Presente
Lavarda Davide	Consigliere	Presente
Tura Carlo	Consigliere	Presente
Valle Giulia	Consigliere	Presente
Pasquale Federico	Consigliere	Assente
Azzolin Umberto	Consigliere	Presente
Galvan Giada	Assessore Esterno	Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni (Art. 1 del D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 193/2016, così come sostituito dall'art.35 del D.L. n. 50/2017 dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3 bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193/2016 prevede lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma – Via Giuseppe Grezar 14 – C.F./P.IVA 13756881002" che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602/1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Considerato che:

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - l'art. 10 della legge n. 23/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2 lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate, termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n. 193/2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Considerato inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Ritenuto per quanto esposto che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Tenuto conto peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell' "Agenzia delle Entrate – Riscossione", evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

Visti gli indirizzi della Giunta Comunale ai sensi D.L. n 193/2016;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale il regolamento generale delle entrate

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI Favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (Dieci) i componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di delegare le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Salcedo, sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza 01/11/2017, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 e 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito in modificazioni dall'art.1 della legge n. 225/2016.
- 2) di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, "Agenzia delle Entrate – Riscossione", per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin d'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del Gruppo Equitalia.

3) di dare mandato agli uffici competenti affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento.

§§§§§§§§§§

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'attivazione delle procedure richieste con la massima sollecitudine.

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate
- Riscossioni (Art. 1 del D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 27/10/2017

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 27 ottobre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 03/11/2017 al 18/11/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, li 03/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 13/11/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Li, 03/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 03/11/2017

Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova